

Qui di seguito, parte del documento inviato da **Giuseppe Toscano**, consigliere dello sportello di Catania del Movimento Consumatori, inviato al **Co.Vi.R.I.**

---

[...]

Si delinea un quadro alquanto negativo circa la capacità dell'ATO2 Acque Catania di poter opportunamente gestire i rapporti con la propria utenza garantendo il massimo rispetto dei diritti della stessa, anche in considerazione del fatto che la **mancanza di allacciamento alla pubblica rete fognaria e/o del servizio di depurazione è comunque un fenomeno altamente diffuso su Catania stessa, dove gli utenti non allacciati sono più di due terzi del complessivo (101° posizione sui 103 capoluoghi), come esposto dal Rapporto sull'Ecosistema Urbano 2009 di Legambiente.**

Pertanto, considerato inoltre che:

- il comma 2 del suddetto art. 8-sexies della L. 13/2009 prevede che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. **L'importo da restituire è individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.**” ;
- il comma 4 del suddetto art. 8-sexies prevede che “entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto ministeriale 1° agosto 1996, **tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati ...**” ;

ritenendosi in aggiunta che:

la riformulazione del concetto di servizio di depurazione così espressa dal comma 1 del suddetto art. 8-sexies continua ad essere in contrasto insanabile con i principi adottati dalla Consulta nel motivare la propria sentenza n. 335/2008, laddove, ad es., era chiaramente esplicitato che (citazione testuale) *“l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto «metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore”* ed inoltre che *“L'armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente dal legislatore sull'esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica, sarebbe, in conclusione, lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo, la cui ratio confliggerebbe ingiustificatamente con la logica unitaria sopra detta, in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione”*,

## SI CHIEDE

al Co.Vi.R.I. e, per quanto di propria competenza, al Garante del Contribuente della regione Sicilia:

- di voler prendere tutte le opportune precauzioni affinché gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura e dotati di regolari fosse settiche siano tutelati appieno contro ogni eventualità di nuove doppie imposizioni che possano scaturire da meccanismi simili a quelli abbondantemente chiariti nei precedenti esempi relativi alle utenze ricadenti nelle competenze dell'ATO2 Acque Catania per le quali si richiedono peraltro provvedimenti d'ufficio finalizzati alla restituzione delle cifre relative alle accertate/accertabili doppie imposizioni già sopportate, onde evitare l'instaurarsi di una serie di contenziosi necessariamente caratterizzati da richieste di opportuni risarcimenti danni;
- di voler prendere tutte le opportune precauzioni affinché gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura e gli utenti allacciati che non fruiscono del servizio di depurazione siano posti in condizioni di subire al minimo gli effetti della incostituzionale previsione di addebito dei costi di progettazione ed investimenti per la realizzazione del depuratore, anche per quanto riguarda l'entità dei rimborsi da erogarsi in ottemperanza alla sentenza n. 335/2008 della Consulta;
- di vigilare opportunamente su quanto di competenza dell'ATO2 Acque Catania in merito alla individuazione degli importi da restituire in base al suddetto comma 2 dell'art. 8-sexies e sulla piena e concreta attuazione di quanto verrà deciso.”